RACCOMANDAZIONE N. 18

del 28 febbraio 1986

relativa alla legislazione applicabile ai disoccupati che esercitano un'attività lavorativa a orario ridotto in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza, adottata dalla commissione amministrativa durante la 202ª sessione, in data 27 e 28 febbraio 1986

(86/C 284/05)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

considerato che, quando dei lavoratori che risiedono nel territorio di uno Stato membro percepiscono, in virtù della legislazione loro applicabile, delle prestazioni di disoccupazione, occorre permettere a tali lavoratori di esercitare un'attività professionale a orario ridotto sul territorio di un altro Stato membro, pur continuando a percepire le prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza;

considerato che in questa situazione è necessario, onde prevenire eventuali conflitti di leggi, determinare la legislazione applicabile a tali lavoratori;

considerato che è auspicabile mantenere tali lavoratori soggetti alla legislazione del loro paese di residenza sia per quanto riguarda il versamento dei contributi dovuti a causa della loro attività professionale sia per quanto riguarda la concessione delle prestazioni;

RACCOMANDA alle autorità competenti degli Stati membri interessati di concludere, o di far conclure dagli organismi da esse designati, accordi in virtù dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71, alle condizioni seguenti:

1. gli accordi dovranno prevedere che i lavoratori che beneficiano nello Stato di residenza di prestazioni di disoccupazione e che esercitano contemporaneamente un'attività professionale a orario ridotto in un altro Stato membro siano soggetti esclusivamente alla legislazione del primo Stato, per quanto riguarda sia il versamento dei contributi che la concessione delle prestazioni;

2. per l'applicazione di questi accordi, si dovranno rispettare le seguenti formalità amministrative:

 a) l'istituzione che eroga le prestazioni di disoccupazione nello Stato di residenza dell'interessato informa l'istituzione designata dall'autorità competente di questo Stato dell'esercizio, da parte dell'interessato, di una qualsiasi attività professionale a orario ridotto in un altro Stato membro;

 b) quest'ultima istituzione rilascia all'interessato un certificato in cui si attesta che egli è soggetto alla sua legislazione e ne trasmette una copia all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l'interessato esercita l'attività a orario ridotto;

 a tale certificato saranno allegate tutte le informazioni rese necessarie dall'assoggettamento dell'interessato alla legislazione dello Stato di residenza e destinate al datore di lavoro. Il certificato resta valido finché l'istituzione del paese di occupazione non riceva una notifica di annullamento;

 c) le istituzioni interessate utilizzano il fac-simile di certificato allegato alla presente raccomandazione.

Il presidente

della commissione amministrativa

C. van den BERG

COMUNITÀ EUROPEE
Regolamenti di sicurezza sociale

Leggere le avvertenze a pag. 2

E 101 bis [] (1)

CERTIFICATO RELATIVO ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Raccomandazione del 28 febbraio 1986 della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa alla legislazione applicabile ai disoccupati che esercitano un'attività a orario ridotto in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza.

1. L'interessato

1.1. Cognome (2) Nomi Cognome da nubile

1.2. Data di nascita Nazionalità D.N.I. (3)

1.3. Indirizzo abituale (4):

.....

1.4. Numero di matricola:

2. L'interessato ha diritto alle prestazioni di disoccupazione

3. È soggetto alla legislazione del paese: (1)

4. Esercita un'attività a orario ridotto dal presso il datore di lavoro indicato al punto 5.

5. Datore di lavoro

5.1. Nome o ragione sociale:

5.2. Indirizzo (4):

.....

6. Istituzione designata dallo Stato membro alla cui legislazione è soggetto l'interessato

6.1. Denominazione: N. di codice (5)

6.2. Indirizzo (4):

.....

6.3. Timbro

6.4. Data:

6.5. Firma

.....

7. Notifica di interruzione del diritto a prestazioni di disoccupazione (6)

7.1. Il diritto alle prestazioni di disoccupazione è scaduto il

7.2. Timbro

7.3. Data:

7.4. Firma

.....

E 101 bis

AVVERTENZE

Il presente formulario deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate

L'istituzione designata dello Stato membro alla cui legislazione è soggetto l'interessato, informata dell'esercizio di un'attività professionale a orario ridotto nel territorio di un altro Stato membro dall'istituzione che eroga le prestazioni di disoccupazione, compila il formulario e lo invia all'interessato. Trasmette inoltre una copia del formulario all'istituzione designata dello Stato membro nel cui territorio l'interessato esercita l'attività a orario ridotto.

NOTE

(1) Sigla dello Stato membro alla cui legislazione è soggetto l'interessato:
B = Belgio; DK = Danimarca; D = Repubblica federale di Germania; E = Spagna; GR = Grecia; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; P = Portogallo; GB = Regno Unito.

(2) Per i cittadini spagnoli indicare i due cognomi.
Per i cittadini portoghesi indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine in cui figurano sulla carta d'identità o sul passaporto.

(3) Per i cittadini spagnoli, indicare il numero eventualmente figurante sul documento d'identità nazionale (D.N.I.), anche se questa è scaduta. In assenza di un numero, indicare «manca».

(4) Via, numero, codice postale, località, paese.

(5) Da compilare se esiste.

(6) L'istituzione di cui al punto 6 compila le caselle 1 e 7 del formulario, che invia all'istituzione designata dello Stato membro sul territorio del quale l'interessato svolge il lavoro ad orario ridotto.